

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

AVVISO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE – NRG 7623/2023

AL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R.

CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

PER: Prof.ssa DITELLA FILOMENA (DTLFMN70E58L418A) nata a Tricarico (MT) il 18/05/1970 ed ivi residente alla Via P.A. Ferri n. 26, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale Provinciale di Bari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Giuseppina Lotito, in quanto dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Giovanni Mariani, in quanto dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sig. CHIERICO FRANCESCO [REDACTED]

– A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 124;

Sig.ra BURDO DOMENICA [REDACTED]

[REDACTED] – A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 127;

Sig. CANTACESSI VITO NICOLA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] A027 Bari GPS seconda fascia con punteggio 76,50, posizione n. 79;

Sig. PROCACCI GAETANO [REDACTED] – A027

Bari GPS seconda fascia con punteggio 12, posizione n. 288;

Sig.ra CARVANI BIBIANA [REDACTED] – A020

GPS Bari seconda fascia con punteggio 69, posizione n. 153;

Sig. VARVARA PAOLO [REDACTED]

- A020 GPS Bari seconda fascia con punteggio 67,50, posizione n. 158;

Sig. CALO' ANTONIO [REDACTED] – A037 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 148;

Sig.ra ZONNO ADRIANA [REDACTED] – A037 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 149;

Sig.ra SANNICANDRO VALENTINA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] – A047 GPS Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 360;

Sig.ra OLITA ENRICA [REDACTED] – A047 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 361;

Sig. DI LIDDO GIOVANNI [REDACTED] –

A060 GPS Bari seconda fascia con punteggio 61,50, posizione 449;

Sig. MASSARO SAVINO [REDACTED] – A060

GPS Bari seconda fascia con punteggio 61, posizione 456;

Per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione

previa sospensione

- 1) Del decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022, avente ad oggetto “Depennamento da GPS 2^ fascia – Graduatorie di Istituto 3^ fascia - cl. di concorso A026 – A027 personale docente scuola secondaria di II grado. Rettifica del punteggio per le cl.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- di concorso A020–A037-A047GPS2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado cl. di concorso A060GPS 2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di I grado–biennio 2022/23–2023/24–Prof.ssa Ditella Filomena-C.F. DTLFMN70E58L418A”,*
- a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t. dott. Giovanni Mariani, nella parte in cui è stato disposto il depennamento ed il decurtamento del punteggio della ricorrente, nei limiti dell’interesse;
- 2) Nonché della nota prot. n. 9083 VII.1 del 21/12/2022, tramite cui l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle ha trasmesso in allegato il predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento riferito alla prof.ssa Ditella Filomena;
 - 3) Nonché del provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23/11/2022, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto *“Comunicazione avvio del procedimento di depennamento cl. di concorso A026 – A027 GPS 2^ fascia - Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado – biennio 2022/23 – 2023/24 – Prof.ssa Ditella Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A – artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990”*, ove inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
 - 4) Nonché del provvedimento prot. n. 2552 del 06/03/2023, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto *“Riscontro Impugnazione”*, in risposta all’istanza della ricorrente, nella parte in cui conferma il gravato provvedimento di depennamento e decurtamento della ricorrente;
 - 5) Nonché del decreto n. 2333 del 30/01/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida dell’esclusione della ricorrente, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 6) Nonché del decreto n. 4042 del 14/02/2023, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 7) Nonché del decreto n. 4040 del 14/02/2023, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 8) Nonché di ogni altro ed eventuale allegato ai predetti provvedimenti, se inteso in senso lesivo; nonché di ogni altro ed eventuale provvedimento di decurtamento del punteggio della ricorrente e/o depennamento, a firma delle amministrazioni resistenti, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 9) Ove occorra se inteso in senso lesivo del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”*, a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;
- 10) Nonché ove occorra del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante *“Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
- 11) Nonché del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”*, a firma del Ministero dell'Istruzione,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

comprese pedissequa note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente ed ove occorra;

- 12) Nonché ove occorra del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 13) Nonché ove occorra del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 14) Nonché ove occorra della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020;
- 15) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 16593/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “*pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24*”, con il quale venivano pubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente;
- 16) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 20847/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “*Ri-pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24*”, con il quale venivano ripubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente, nei limiti dell'interesse;
- 17) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 18) Nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere la ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;
- 19) Nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ivi compreso l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 20) Nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “*, a firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 21) Nonché del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: *«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*, a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 22) Nonché del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “*Regolamento supplenze docenti*”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 23) Nonché ove occorra delle Graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente ed in corso, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, nei limiti dell'interesse;
- 24) Nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 25) Nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;
- 26) Nonché del decreto di convalida dei punteggi per le classi di concorso di interesse del ricorrente;
- 27) Del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 28) Del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie.
- 29) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;
- 30) Nonché delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, la Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 29/07/2022 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023;
- 31) Di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 32) Del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
- 33) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D.
- 34) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 93/2016 avente ad oggetto “*Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento*”, a firma del MIUR;
- 35) Nonché ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

IN LIMINE

SUL PRESENTE GIUDIZIO A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

1. La ricorrente è stata depennata dalla classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) e A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per presunta assenza

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dei titoli, nonostante fosse stata inserita nella Seconda Fascia delle GPS di Bari per le predette classi di concorso e fosse stata reclutata per insegnare sulla classe di concorso A027; inoltre, a seguito di tale depennamento, è stato decurtato il punteggio riguardo alle restanti classi di concorso, a cui la ricorrente ha accesso, ossia: A020, A037, A047 e A060.

2. Per tali motivi, la docente ha proposto in data 22/03/2023 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui ha impugnato il decreto di esclusione dalle GPS per le classi e regione di proprio interesse.
3. In data 02/05/2023 è stata notificata dal Ministero l'opposizione al ricorso straordinario, a cui ha fatto seguito la costituzione innanzi al Tar Lazio Nrg 7623/2023 e di cui si fornisce con il presente atto il relativo Avviso.
4. Per tali ragioni, la parte ricorrente, con il presente atto, nel fornire l'Avviso di avvenuta costituzione, ripropone integralmente il ricorso introduttivo:

“ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ricorso straordinario previa sospensione

PER: Prof.ssa DITELLA FILOMENA (DTLFMN70E58L418A) nata a Tricarico (MT) il 18/05/1970 ed ivi residente alla Via P.A. Ferri n. 26, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ambito Territoriale Provinciale di Bari, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Giuseppina Lotito, in quanto dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Giovanni Mariani, in quanto dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig. CHIERICO FRANCESCO [REDACTED]

– A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 124;

Sig.ra BURDO DOMENICA [REDACTED]

[REDACTED] – A026 GPS Bari seconda fascia con punteggio 81, posizione n. 127;

Sig. CANTACESSI VITO NICOLA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] – A027 Bari GPS seconda fascia con punteggio 76,50, posizione n. 79;

Sig. PROCACCI GAETANO [REDACTED] – A027

Bari GPS seconda fascia con punteggio 12, posizione n. 288;

Sig.ra CARVANI BIBIANA [REDACTED] – A020

GPS Bari seconda fascia con punteggio 69, posizione n. 153;

Sig. VARVARA PAOLO [REDACTED]

- A020 GPS Bari seconda fascia con punteggio 67,50, posizione n. 158;

Sig. CALO' ANTONIO [REDACTED] – A037 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 148;

Sig.ra ZONNO ADRIANA [REDACTED] – A037 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 71, posizione n. 149;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sig.ra SANNICANDRO VALENTINA [REDACTED]

[REDACTED] – A047 GPS Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 360;

Sig.ra OLITA ENRICA [REDACTED] – A047 GPS

Bari seconda fascia con punteggio 73,50, posizione 361;

Sig. DI LIDDO GIOVANNI [REDACTED] –

A060 GPS Bari seconda fascia con punteggio 61,50, posizione 449;

Sig. MASSARO SAVINO [REDACTED] – A060

GPS Bari seconda fascia con punteggio 61, posizione 456;

Per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione
previa sospensione

36) Del decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022, avente ad oggetto “*Depennamento da GPS 2^ fascia – Graduatorie di Istituto 3^ fascia - cl. di concorso A026 – A027 personale docente scuola secondaria di II grado. Rettifica del punteggio per le cl. di concorso A020–A037-A047GPS2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di II grado cl. di concorso A060GPS 2^ fascia-Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente scuola secondaria di I grado–biennio 2022/23–2023/24–Prof.ssa Ditella Filomena-C.F. DTLFMN70E58L418A*”, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, in persona del dirigente scolastico p.t. dott. Giovanni Mariani, nella parte in cui è stato disposto il depennamento ed il decurtamento del punteggio della ricorrente, nei limiti dell’interesse;

37) Nonché della nota prot. n. 9083 VII.1 del 21/12/2022, tramite cui l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle ha trasmesso in allegato il predetto decreto prot. 9082 VII.1 di depennamento e decurtamento riferito alla prof.ssa Ditella Filomena;

38) Nonché del provvedimento prot. n. 8138 VII. 1 del 23/11/2022, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “*Comunicazione avvio del procedimento di depennamento cl. di concorso A026 – A027 GPS 2^ fascia - Graduatorie di Istituto 3^ fascia personale docente*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- scuola secondaria di II grado – biennio 2022/23 – 2023/24 – Prof.ssa Ditella Filomena C.F. DTLFMN70E58L418A – artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990”, ove inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;*
- 39) Nonché del provvedimento prot. n. 2552 del 06/03/2023, a firma dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, avente ad oggetto “*Riscontro Impugnazione*”, in risposta all’istanza della ricorrente, nella parte in cui conferma il gravato provvedimento di depennamento e decurtamento della ricorrente;
- 40) Nonché del decreto n. 2333 del 30/01/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida dell’esclusione della ricorrente, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 41) Nonché del decreto n. 4042 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica dei punteggi per le classi di concorso A020, A037 e A047, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 42) Nonché del decreto n. 4040 del 14/02/2023, a firma dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto la convalida della rettifica del punteggio per la classe di concorso A060, a seguito del gravato decreto prot. n. 9082 VII.1 del 21/12/2022;
- 43) Nonché di ogni altro ed eventuale allegato ai predetti provvedimenti, se inteso in senso lesivo; nonché di ogni altro ed eventuale provvedimento di decurtamento del punteggio della ricorrente e/o depennamento, a firma delle amministrazioni resistenti, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 44) Ove occorra se inteso in senso lesivo del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;

- 45) Nonché ove occorra del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
- 46) Nonché del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente ed ove occorra;
- 47) Nonché ove occorra del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 48) Nonché ove occorra del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 49) Nonché ove occorra della nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020;
- 50) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 16593/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto “*pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24*”, con il quale venivano

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- pubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente;
- 51) Nonché, se inteso in senso lesivo, del decreto di rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bari n. 20847/2022, a firma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la provincia di Bari, avente ad oggetto *“Ri-pubblicazione Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) Personale docente ed educativo – aa. ss. 2022/23 e 2023/24”*, con il quale venivano ripubblicate le GPS di Bari per la fascia e classi di concorso di interesse della ricorrente, nei limiti dell'interesse;
- 52) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce della ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione;
- 53) Nonché ove esistente e se ritenuto lesivo, di ogni altro atto, anche non conosciuto, se inteso nel senso di escludere la ricorrente dalle classi di concorso di proprio interesse;
- 54) Nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ivi compreso l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 55) Nonché ove occorra dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “*, a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

firma del Ministero dell'Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.

56) Nonché del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.

57) Nonché del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “*Regolamento supplenze docenti*”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;

58) Nonché ove occorra delle Graduatorie per le classi di concorso e fascia di interesse, relative al biennio precedente ed in corso, se intese in senso lesivo ed ivi compresi i gravati decreti di approvazione, nei limiti dell'interesse;

59) Nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;

60) Nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;

61) Nonché del decreto di convalida dei punteggi per le classi di concorso di interesse del ricorrente;

62) Del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 63) Del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l’aggiornamento delle graduatorie.
- 64) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest’Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati;
- 65) Nonché delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, la Nota del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con riferimento all’a.s. 2022/2023;
- 66) Di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 67) Del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
- 68) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D.
- 69) Nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 93/2016 avente ad oggetto “*Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento*”, a firma del MIUR;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

70) Nonché ove occorra del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;

NONCHÉ PER LO EFFETTO

PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

al reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Bari per le classi di concorso di proprio interesse, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell’attività didattica che l’istante già svolgeva prima degli atti impugnati e che tuttora è disposta a proseguire, nonché alla corretta attribuzione del punteggio decurtato a causa del gravato depennamento, per le classi di concorso di interesse.

Tanto premesso, l’istante propone il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La Prof.ssa Ditella Filomena, con Laurea in Ingegneria Edile, indirizzo Progettazione Edile e Urbanistica, conseguita presso l’Università degli Studi della Basilicata-Potenza, in data 21/04/2004, ha ricevuto i provvedimenti in epigrafe indicati, tramite cui è stata depennata dalla classe di concorso A026 (*matematica nelle scuole superiori*) e dalla classe di concorso A027 (*matematica e fisica nelle scuole superiori*) delle GPS di Bari, per presunta assenza dei titoli, con derivante decurtamento del punteggio fatto valere dall’istante per le altre classi di concorso a cui la ricorrente ha tuttora accesso nelle GPS di Bari: A020 (*fisica alle scuole superiori*), A037 (*scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*), A047 (*scienze matematiche applicate*) e A060 (*tecnologia nella scuola secondaria di I grado*).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. Anche a seguito del recente aggiornamento, e valido per il biennio in corso, la parte istante era stata dapprima inserita nelle GPS di Bari per la classe di concorso A026 e per la classe di concorso A027, per poi essere stata ingiustamente depennata da entrambe, con derivante risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato svolto presso l'istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Pietro Sette" di Santeramo in Colle (BA).
3. Inoltre, già per il biennio trascorso, la ricorrente era stata depennata dalla classe di concorso A027, in relazione a cui pende il giudizio di merito presso il Giudice Ordinario del Tribunale del Lavoro di Bari nrg 2040/2021.
4. Pertanto, in forza del predetto titolo di laurea, per il nuovo biennio 2022-2024, l'odierna ricorrente si collocava nelle graduatorie per le predette classi di concorso delle seconde fasce delle GPS della provincia di Bari, con punteggio rispettivamente pari a 82,50 punti per la classe di concorso A026 posizione n. 119, nonché pari a 85,50 punti per la classe di concorso A027 posizione n. 66.
5. L'illogica esclusione della ricorrente ha avuto, altresì, come assurda conseguenza, oltre al depennamento per la classe A026 e per la classe A027, dalla Seconda Fascia delle GPS e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto, anche il decurtamento del punteggio riguardante il servizio prestato dalla stessa docente per le restanti classi, come da tabella riepilogativa in basso riportata ed aggiornata al presente giudizio:

CDC	PUNTEGGIO 2022	PUNTEGGIO TOTALE
A027	85,50	DEPENNATO
A026	82,50	DEPENNATO
A020	69,50	40,50
A037	71,50	40,50
A047	73,50	46,50
A060	61,50	34,50

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

6. Al contrario, la ricorrente ritiene che possa invece svolgere servizio per le materie oggetto di depennamento, motivo per cui contesta le predette disposizioni, ed affida il ricorso alle seguenti doglianze.

MOTIVI

IN LIMINE

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

0. Oggetto di impugnazione con il presente ricorso, benché in via incidentale e subordinata, come meglio si vedrà nelle successive doglianze, sono anche i regolamenti di riordino delle classi di concorso e gli atti generali.

In materia di graduatorie provinciali per le supplenze, com'è noto, vige il principio costituzionalmente rilevante della c.d. doppia tutela: nel senso che quando il docente intenda censurare un atto regolamentare e generale, dalla cui demolizione potrebbero derivare anche effetti *erga omnes*, il Giudice competente è quello Amministrativo, posto che la procedura di formazione delle graduatorie è pari a quella concorsuale (**cfr. CDS, Sent. n. 2007/2021**); nel caso in cui, invece, il ricorrente domandi l'inserimento in una specifica graduatoria di una determinata provincia, la giurisdizione è del Giudice Ordinario, che, in caso di accertamento del diritto evocato, provvederà a disapplicare il provvedimento amministrativo (*ex plurimis* **SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**).

Con riferimento al biennio trascorso, la parte istante ha avviato, peraltro limitatamente alla classe di concorso A027, in quanto all'epoca era l'unica classe contestata, il giudizio tuttora pendente, con altro patrocinio, presso il Tribunale del Lavoro di Bari, al fine di: *“Accertare e dichiarare la validità del titolo indicato dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali II fascia e conseguenti di Istituto per le supplenze AA.SS. 2020/21 e 2021/22 e successivi aggiornamenti, per la classe di concorso A027 ambito territoriale provincia di Bari come in atti descritto; per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. 0004339 del 23.10.2020 del Liceo Classico Statale “Cagnazzi” di Altamura (BA), ORDINARE al Ministero dell'Istruzione, in persona del*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ministro pro tempore, di reinserire l'istante nella graduatoria in oggetto con decorrenza dal 01.09.2020".

Sulla base di tali principi giurisprudenziali, dunque, la ricorrente ha agito dianzi al Giudice del Lavoro per le ragioni sopra vista, contestato il provvedimento datoriale ed innanzi al Giudice Amministrativo per chiedere l'annullamento gli atti generali.

Pertanto, la Giurisprudenza amministrativa, nel contenzioso scolastico sorto su vicende analoghe, attinenti sempre alle GPS, ha più volte trattenuto la causa in decisione per lo scrutinio degli atti generali, ed ha rinviato al Giudice del Lavoro la restante parte della lite avente ad oggetto l'impugnazione delle singole graduatorie provinciali (*ex plurimis*, **Tar Lazio, Sent.16640/2022**).

Detto ciò, non emerge dunque alcun profilo di litispendenza, posto che sul piano generale, infatti, l'istituto della litispendenza, disciplinato dall'art. 39 c.p.c., postula non solo l'identità della controversia, bensì la sua pendenza dinanzi a giudici diversi della giurisdizione ordinaria “non essendo configurabile invece tra giudizi instaurati in diversi ambiti giurisdizionali, rispetto ai quali l'eventuale e potenziale conflitto può risolversi solo attraverso regolamento di giurisdizione, oppure denunciando il conflitto di giurisdizione (cfr. per tutte Cass., Sez. V, 30 luglio 2007, n. 16834)” (in tale espresso senso, Cons. Stato, 5820/2013).

Al contrario, con riferimento al nuovo depennamento, intervenuto sia per il nuovo biennio e sia per altra classe di concorso A026, la docente, che, in via subordinata, chiede anche l'annullamento dei predetti decreti, propone il presente gravame presso il Giudice Amministrativo, il quale potrà annullare il depennamento ed ove occorra gli atti che siano da ostacolo al conseguimento del bene della vita sulla base della giurisprudenza intervenuta in materia ed evocata dalla parte istante

I

ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'INSEGNAMENTO C.D. “A CASCATA” – VIOLAZIONE DELL' OM N. 112/2022- VIOLAZIONE DEGLI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**ARTT. 1,2,3,4,97 COST. - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA
70/99CE- VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 -
VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE
DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98.**

**IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020
ED OVE OCCORRA DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI
CONCORSO.**

1.1 Occorre innanzitutto rilevare che in base alla Tabella D contenuta nel Dm n. 201/2020, la ricorrente, in quanto ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate*), è altresì ammessa ad insegnare nella classe di concorso affine A027 (*fisica e matematica alle scuole superiori*).

Sempre in forza della predetta Tabella D, l'odierna ricorrente, poiché ammessa ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammessa, a sua volta, ad insegnare nelle classi di concorso affini: **A026** (oltre ad A020, A047, da cui non è stata depennata).

Ne deriva che il depennamento della ricorrente dalla classe di concorso A026 e dalla classe di concorso A027 è palesemente illogico e contrario alla succitata Tabella D, in quanto l'istante, poiché è ammessa ad insegnare nella classe A020 ed A047, sulla base della Tabella D del predetto decreto può altresì insegnare nella classe di concorso A027, la quale, a sua volta, permette l'insegnamento anche nella classe di concorso A026.

1.2 Pertanto, la ricorrente, in base al succitato provvedimento, che adotta il criterio sillogistico definito “*a cascata*”, in base al quale se $A = B = C$ anche $A = C$, risulta ammessa ad insegnare nelle materie affini, ossia nella classe A020 (*fisica alle scuole superiori*), A026 (*matematica alle scuole superiori*), A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

1.3 In altri termini, sulla base della lettura sillogistica della predetta normativa, è possibile affermare che: premesso che l'insegnamento nelle classi di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) permette al contempo di insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), la quale, a sua volta, permette di insegnare altresì nella classe di concorso

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A026 (*matematica alle scuole superiori*) (***premessa maggiore***), e posto che la ricorrente insegna già nelle classi di concorso A020 ed A047 (***premessa minore***), la ricorrente è legittimata ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, anche nella classe di concorso A026 (***conclusione***).

Tale aspetto corrisponde peraltro ai criteri di logica e ragionevolezza giuridica, in virtù dell'affinità sostanziale che esiste tra le materie di insegnamento, ed anche in ragione del fatto che il riordino delle classi di concorso tende a rendere più snella ed effettiva la procedura di insegnamento nelle discipline affini.

Inoltre, il decreto n. 93/2016, a firma del MIUR, aveva già previsto la costituzione degli ambiti disciplinari, in cui è menzionato l'Ambito disciplinare n. 7, il quale prevede espressamente l'aggregazione delle classi di concorso A026, A020 e A027, al fine di snellire le procedure per l'accesso alle procedure scolastiche.

Da quanto sopra deriva, dunque, che l'ingiusto depennamento della ricorrente dalla classe di concorso A027 ed A026, nonché il decurtamento del punteggio, quale ingiusta conseguenza del predetto depennamento, risulta essere emanato in piena violazione del succitato decreto ministeriale e della suddetta Tabella.

1.4 In subordine, invece, nell'ipotesi in cui non si dovesse intendere la predetta Tabella D come applicabile alla procedura di aggiornamento delle GPS, come pure nell'ipotesi in cui non si dovesse intendere il Dm. n. 93/2016 applicabile alle GPS, si contestano tali ed eventuali ingiuste previsioni, al pari dei restanti decreti di riordino delle classi di concorso e dell'O.M. n. 112/2022, se per l'appunto intesi nel senso di non applicare *ab origine* il predetto criterio “*a cascata*” per l'aggiornamento delle GPS.

Invero, in caso di omessa applicazione della Tabella D del Dm. 201/2020 ovvero del Dm. 93/2016 alla fattispecie in esame, accadrebbe che il medesimo titolo di Laurea potrebbe valere in maniera diversa in base alla tipologia di procedura a cui l'istante ha accesso.

Al contrario, al fine di evitare una sorta di “*bricolage*” tra titoli e classi di concorso, è chiaro come ad ogni classe di concorso corrisponda un determinato titolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva pertanto che limitare la predetta Tabella D al concorso abilitante, peraltro mai indetto, ed escluderla invece per le GPS, oppure escludere il Dm n. 93/2016 ai fini dell'aggiornamento delle GPS, risultano essere delle “soluzioni” non corrispondenti al principio del buon andamento per due evidenti ragioni: in primo luogo, la Tabella D del Dm. 201/2020 è successiva rispetto al Dpr 19/2016 e, pertanto, risulta senz'altro applicabile al caso di specie in forza del brocardo *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*; in secondo luogo, la normativa sulle classi di concorso deve essere letta nella sua interezza, e, dunque, risulterebbe illogico se il medesimo titolo fosse valido per talune procedure e non per altre, ivi comprese le GPS, in contrasto con la *ratio* delle classi di concorso che è quella di snellire, e non di complicare, la procedura di assunzione nel comparto scuola.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 - VIOLAZIONE O.M. 112/2022 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

2.1 Un ulteriore profilo di censura riguarda poi il fatto che la ricorrente, ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate*), non potrebbe insegnare nella classe di concorso A026 ed A027.

In particolare, appare assurdo, nonché manifestamente irrazionale, che la ricorrente sia ammessa ad insegnare “*matematica applicata alle scuole superiori*” (classe A047), “*fisica alle scuole superiori*” (classe A20), ma nel momento in cui deve insegnare “*fisica e matematica*” alle scuole superiori, cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo; così come risulta illogico che la parte istante sia ammessa ad insegnare “*scienze matematiche applicate*” (A047), ma non anche “*matematica*” (A026).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale aspetto mette in luce il principio sostanzialistico, oltrech  logico, gi  evidenziato dalla Giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023), la quale ha ritenuto che l’insegnamento di matematica e fisica non pu  che comportare l’insegnamento contestuale di entrambe le materie.

La predetta Giurisprudenza ha dunque demolito con effetti *erga omnes* quella parte del regolamento che impediva ai Laureati di Ingegneria di insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027.

Ne deriva che ogni qual volta la PA richiami il gi  menzionato decreto n. 19/2016, questo   da intendersi come privo della parte che impediva ai Laureati in Ingegneria, che gi  insegnino nella classe A026 ed A020, di insegnare anche nella classe A027, a prescindere dal piano di studio.

2.2 Pertanto, la Giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illogico che quanti versino nella medesima condizione della parte istante, possano insegnare matematica e fisica alle scuole superiori, ma non anche entrambe (*ex plurimis*, Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023).

In tale ottica, dunque, deve essere censurato l’ingiusto depennamento dalla classe A026, in quanto, dal punto di vista sostanziale, chi insegna “*scienze matematiche applicate*” (A047) non pu  che avere la medesima competenze per insegnare “*matematica*” (A026) nel medesimo ordine di scuola, con la conseguenza che in base ad un’interpretazione logica e costituzionalmente orientata della norma, la docente pu  senz’altro insegnare entrambe le materie affini: A026 ed A027.

2.3 In subordine, nel momento in cui si dovesse, per assurdo, ritenere che sia proprio la normativa del settore a prevedere l’impossibilit  per la ricorrente di insegnare le predette materie affini, e nel caso in cui non sia possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si ritengono illegittimi sotto ulteriore profilo i decreti di riordino, ivi compresa la Tabella A del Dpr n. 19/2016, la Tabella D del Dm 201/2020 e il Dm n. 93/2016 e la relativa ordinanza n. 112/2022.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, il Dpr 19/2016 Tabella A, il Dm 259/2017, il Dm 22/2005, il Dm 39/98 e il Dm 354/98, nonché la Tabella D del Dm 201/2020 e il Dm 93/2016 e la relativa ordinanza n. 112/2022, ove occorra, si impugnano nella parte in cui tali provvedimenti dovessero essere per l'appunto intesi nel senso di escludere la ricorrente dall'insegnamento nella classe di concorso A026 ed A027, ancorché la stessa docente già insegna *scienze matematiche applicate* (A047) e *fisica* alle scuole superiori (A020).

2.4 Invero, tale previsione sarebbe manifestamente illogica e contraria al principio del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost, poiché sempre nell'ottica di semplificare e rimodulare l'accesso alle classi di concorso, non appare legittimo escludere la docente dalla possibilità di insegnare "*matematica alle scuole superiori*" (classe A026), posto che la parte istante già insegna "*scienze matematiche applicate*" (classe A047), con la conseguenza che è altrettanto illegittimo escludere la stessa docente dalla classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), posto che la stessa già insegna, secondo un principio sostanzialistico, "*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*" (A047) e "*fisica alle scuole superiori*" (A020).

III

VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DEL DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DEL DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – PALESE IRRAZIONALITA' – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 - VIOLAZIONE OM N. 112/2022 - IN SUBORDINE: SOTTO ALTRO PROFILO ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO.

3.1 Nel caso in cui la predetta doglianza non fosse ritenuta sufficiente, in via subordinata, si articola un ulteriore motivo di censura con riferimento all'ingiusta espulsione ricevuta dalla parte istante.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, l'amministrazione scolastica contesta che la ricorrente non avrebbe i seguenti esami previsti dalla tabella A di cui al DPR n. 19/2016, tramite cui sono state riordinate le classi di concorso: per quanto concerne la classe di concorso A026, l'Amministrazione specifica che *“nel suo piano di studi mancano gli esami di geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo della probabilità, analisi numerica o calcolo numerico”*; invece, per quanto riguarda la classe di concorso A027, si afferma che *“la sua laurea risulta conseguita in data 21/04/2004 e, pertanto, oltre il termine previsto”*.

3.2 Occorre invece osservare che con riferimento alle succitate classi di concorso, il piano di studi della ricorrente è conforme a quanto è previsto dalla normativa di cui al DPR n. 19/2016.

Tale normativa, infatti, richiede, ai fini della collocazione utile in graduatoria per la classe di concorso A026 e per la classe di concorso A027, il possesso della Laurea in Ingegneria, nonché i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I: tali esami sono stati sostenuti dall'odierna ricorrente.

La menzionata normativa richiede altresì il possesso di ulteriori due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo della probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, in riferimento ai quali non può sostenersi che l'odierna ricorrente non ne sia in possesso.

3.3 Ora, la docente possiede i predetti esami, in quanto è chiaro come non sia possibile adottare il requisito formalistico quale criterio di individuazione degli esami sostenuti dalla ricorrente alcuni decenni addietro; tale criterio è in effetti legato soltanto al nome degli esami, che i vari atenei all'epoca attribuivano all'interno dei piani di studi accademici, ma tale criterio, illogicamente adottato dalla parte pubblica, non valuta l'aspetto sostanziale della vicenda e della preparazione universitaria della ricorrente.

Invero, la docente ha sostenuto l'esame di geometria; per quanto attiene invece all'esame di algebra, questo è sostanzialmente sovrapponibile a quello di “fisica matematica” e a quello di “fondamenti di informatica”, che la docente ha sostenuto durante il suo percorso accademico.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Peraltro, gli esami sostenuti dalla ricorrente corrispondono, a livello contenutistico, non solo ad algebra, ma, unitamente al programma di analisi ed alle restanti materie presenti nel piano di studi della docente, comprendono tutti gli esami previsti dalla tabella A del DPR n. 19/2016 ed evocati dal decreto di depennamento, il quale ha tenuto conto solo del criterio nominalistico che varia da ateneo ad ateneo e da decenni in decenni.

Non è dunque l'aspetto nominalistico che deve emergere nel caso di specie, ma quello sostanziale, e che concerne il piano di studi della ricorrente.

3.4 In tale ottica, pertanto, la parte istante possiede senz'altro tutta la preparazione richiesta, in quanto, come sopra visto, ha sostenuto gli esami di fisica matematica, fondamenti di informatica, geometria ed analisi I e II che ricomprendono al loro interno i medesimi contenuti riguardanti gli esami previsti dal decreto di riordino in relazione al quale a cambiare è soltanto l'aspetto nominalistico, ma non certo la preparazione ed il contenuto dei programmi.

Posto dunque che la docente possiede effettivamente quanto richiesto dalla normativa ai fini dell'utile collocamento nelle graduatorie per le classi di concorso A026 e A027, risulta manifestamente irrazionale che venga depennata per assenza dei titoli.

3.5 In subordine, ove non dovesse trovare accoglimento la predetta doglianza, si contestano, sotto ulteriore profilo, i decreti di riordino delle classi di concorso poiché ritenuti in tal caso illegittimi al pari dell'ordinanza n. 112/2022, ove dovessero essere intesi nel senso formale e non sostanziale riguardo al programma di studi.

Invero, nell'ipotesi in cui tali decreti dovessero prevedere che la ricorrente non dovesse possedere i titoli all'insegnamento, ancorché abbia sostenuto i predetti esami, tale previsione sarebbe illogica ed in palese contrasto con il principio del buon andamento ex art. 97 Cost.

Infatti, i decreti di riordino devono necessariamente tutelare la posizione di chi, come la ricorrente, abbia conseguito i titoli prima che entrasse in vigore il nuovo DPR n. 19/2016, il quale non può di certo prescindere dal considerare gli esami sostenuti dalla ricorrente al di là del nome che tali esami potevano avere nei decenni trascorsi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3.6 Sia permesso fare un esempio, *mutatis mutandis*, con altre discipline: l'esame di storia del diritto medievale e moderno, anche se denominata storia del diritto italiano, non modifica, a livello contenutistico, gli argomenti oggetto di studio.

IV

VIOLAZIONE DEL BROCARDO *LEX POSTERIOR SPECIALIS DEROGAT LEX PRIORI GENERALIS* - VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 - VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 VIOLAZIONE OM N. 112/2022 ILLOGICITA' MANIFESTA – IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIORDINO SOTTO ALTRO PROFILO.

4.1 Inoltre, a legittimare l'insegnamento della ricorrente nelle classi di concorso A026 ed A027, milita anche il Dm n. 354/1998, che, successivamente al Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che la classe di concorso A027, A020 ed A026 (ex 49/A, 47/A, 38/A) facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Tale decreto ha inoltre previsto che al fine di insegnare nella classe di concorso A027 ed A026 occorre che la ricorrente posseda il titolo di Laurea in Ingegneria oltre agli esami come sopra visti, e che la ricorrente possiede in ragione di una lettura sostanzialistica della fattispecie in esame.

Ne deriva, alla luce di una interpretazione logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l'insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

4.2 In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti unitamente alle allegate tabelle ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, come pure dell'O.M. n. 112/2022, dovrebbero essere annullati nei limiti dell'interesse, ossia per il fatto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

che il Dm 354/1998 ed i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse della ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017, in violazione del principio secondo cui *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*, nonché in violazione del canone secondo cui “*il più contiene sempre il meno*” (L'ambito disciplinare n. 8 contiene infatti le classi tra loro affini: A020, A026 ed A027).

V

VIOLAZIONE ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – VIOLAZIONE DPR 19/2016 – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 - VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – VIOLAZIONE DEL DM 93/2016 – VIOLAZIONE DELL'OM 112/2022.

5.1 La ricorrente eccepisce in via gradata la violazione del principio euro unitario del legittimo affidamento.

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

Invero, il fatto che la ricorrente già nei precedenti aggiornamenti abbia insegnato nella classe di concorso A027 e nella classe di concorso A026, e per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare a distanza di anni l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una violazione palese del principio del legittimo affidamento, soprattutto in forza del fatto che i titoli ed i punteggi della parte istante erano stati convalidati.

In particolare, il predetto principio volge lo sguardo alla certezza dei rapporti che con il tempo si consolidano e si esauriscono; rapporti che fanno sorgere alla docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata. Ne deriva che non appare legittimo che la ricorrente venga invece

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

depenata e si veda persino decurtare il punteggio a distanza di anni e sulla base di un'interpretazione della normativa palesemente irrazionale ed illogica.

5.2 In secondo luogo, altrettanto illegittima è anche la sottrazione del punteggio negli anni maturato ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

5.3 Infatti, il punteggio non solo dovrà essere mantenuto per le ragioni sopra viste, ossia perché la ricorrente è senz'altro nelle condizioni di insegnare nelle predette classi di concorso, ma, soprattutto, perché il punteggio rientra in ogni caso nella sfera lavorativa della ricorrente in relazione al servizio già svolto.

VI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto che verrebbe scavalcato dal reinserimento della parte istante per ogni classe di concorso di interesse; in realtà, per tuziorismo, è stato notificato a più di un soggetto, ovviamente, non a tutti quelli presenti nelle graduatorie di interesse.

Per tali ragioni, essendo materialmente impossibile procedere con la notifica per tutti gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie e classi di interesse della ricorrente, si chiede a Codesto Ecc.mo Consesso di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici del presente atto, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della parte pubblica.

VII

ISTANZA DI SOSPENSIVA

7.1 Per quanto concerne il requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle doglianze sopra articolate, mentre per quanto attiene al profilo del *periculum in mora* va detto che la ricorrente è stata esclusa dalle Graduatorie per le classi di interesse.

Al contrario, l'adozione della misura cautelare permette che il bene della vita rimanga integro sino all'udienza di merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

7.2 La ricorrente, dunque, è stata esclusa dall'insegnamento delle predette discipline, con la conseguenza di essersi vista interrotto l'insegnamento che già stava svolgendo, anche per il presente anno scolastico.

Inoltre, la docente è stata estromessa dall'attività didattica che conduceva con riferimento alla predetta materia A027, oltre a vedersi decurtare il proprio punteggio che negli anni aveva maturato.

7.3 Ne deriva che alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi dedotti in giudizio, al fine di permettere che la causa giunga integra, e tenuto altresì conto del fatto che il ricorrente nelle *more* non potrà svolgere servizio illegittimamente interrotto a causa del gravato depennamento, si chiede che venga disposta la misura cautelare previa sospensione affinché la ricorrente possa riprendere servizio per le classi di interesse.

Tanto premesso, la docente, con il presente ricorso,

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione degli atti impugnati.

Nel merito: l'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accoglimento del ricorso e delle domande come sopra argomentate.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 650.00 euro.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per il deposito sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 22/03/2023

Avv. Sirio Solidoro

PQM

con il presente atto, la ricorrente, nel fornire Avviso di avvenuta costituzione al Tar del Lazio, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 16/05/2023

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDORO
SIRIO**

Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2023.05.16 18:20:40
+02'00'